



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA
Largo Don Bosco n. 18 – Tel. 0981.953075 – Fax 0981.953171
*

Prot. n. 3494 del 03.04.2020

Ordinanza n. 34

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che in questi giorni l'intera nazione è interessata da fenomeni sempre più urgenti, preoccupanti e correlati all'igiene ed alla salute pubblica;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9, 11 e 22 marzo e 1 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'ordinanza de Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante ulteriori urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 5 del 11.03.2020, recante Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Preso Atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 17.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Montebello Jonico e San Lucido (CS);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 emanata in data 20.03.2020 con la quale si è disposta la limitazione degli spostamenti su tutto il territorio Regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 21.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Cutro (KR);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 22.03.2020 con la quale si è disposta la limitazione degli spostamenti su tutto il territorio Regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 22.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" dei Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 23.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Serra San Bruno (VV);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 24.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Bocchigliero (CS);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 27.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" relativa ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 28.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Melito Porto Salvo (RC);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 30.03.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Fabrizia (VV);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 31.03.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10/2020, n.11/2020, n. 13/2020, n.16/2020, n. 17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 e n.21/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria emanata in data 01.04.2020 con la quale si è disposta la "chiusura" del Comune di Oriolo (CS);

Vista l'Ordinanza sindacale n. 10 del 06 marzo 2020;

Visto l'Avviso Istituzionale del 08 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 11 del 12 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 14 del 19 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 16 del 20 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 23 del 27 marzo 2020;

Atteso che tutti gli epidemiologi concordano sul fatto che i prossimi giorni saranno cruciali per l'evolversi del contagio da Covid 19;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il Decreto – Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

Sentiti la Giunta Comunale e i Sindaci del Comprensorio;

ORDINA

- a) **LA SOSPENSIONE** del Mercato settimanale del sabato ubicato in Via Orto Barbato per tutte le categorie merceologiche;
- b) **DI ANNULLARE** i festeggiamenti civili in onore della Patrona Madonna delle Grazie;
- c) **LA CHIUSURA** del Centro Sociale Anziani sito in Via Nazionale (ex sede comunale);
- d) **LA CHIUSURA** del Centro diurno sito in località Vignale;
- e) **LA CHIUSURA** al pubblico delle "Casette dell'Acqua" poste nel territorio comunale;
- f) **LA SOSPENSIONE** delle visite ai defunti presso il cimitero comunale garantendo le sole operazioni di tumulazione dei defunti;
- g) **E' VIETATO** il commercio ambulante nel territorio del Comune di Spezzano Albanese;
- h) **DI SOSPENDERE** la ricezione del pubblico presso gli uffici comunali, garantendo le sole urgenze disciplinate da ciascun Responsabile di settore e previo appuntamento telefonico o tramite contatto telematico: pec: spezzano.albanese@pec.it mail: protocollo@comune.spezzano-albanese.cs.it, fatti salvi i servizi inerenti lo Stato Civile e l'Anagrafe per i quali sarà consentito l'accesso nei CASI di: denunce di nascita e denunce di morte, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00;

STATO CIVILE/ANAGRAFE	0981.953075 interno 3	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE FINANZIARIO- AMMINISTRATIVO	0981.953075 interni 7	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI	0981.953075 interno 2	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0981.953075 interno 1	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	0981.953075 interno 6	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it

- i) **DI EVITARE** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno del territorio del Comune di Spezzano Albanese, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e spostamenti per motivi di salute;
- j) **CHE** le esigenze dei propri animali da affezione possono essere soddisfatte, nel rispetto delle dovute norme igienico-sanitarie, nell'immediata prossimità del proprio domicilio, avendo cura di lasciare puliti i luoghi utilizzati;
- k) **E' VIETATO** circolare a piedi in due o più persone;
- l) **E' VIETATA** qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria lungo le strade del Comune di Spezzano Albanese; le predette attività possono essere svolte da soli e solo per comprovati motivi di salute dalle ore 06:00 alle ore 08:00 del mattino, in prossimità della propria abitazione. Il divieto è assoluto nei giorni di sabato e domenica.
- m) **CHE** tutte le attività commerciali e non, con esclusione di farmacie, parafarmacie di turno ed edicole, dovranno rimanere chiusi la domenica;
- n) **CHE** tutte le attività commerciali, con esclusione di farmacie e parafarmacie, dovranno rispettare la chiusura delle ore 19:00;
- o) **NON E' CONSENTITO** allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al giorno e per massimo 3 volte settimanali e nel numero di 1 persona a famiglia.
- p) **CHE** i distributori automatici di sigarette possono rimanere attivi solo ed esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e dovranno rimanere **CHIUSI** la domenica;
- q) **CHE** per i fumatori è consentito l'acquisto presso i tabaccai solo due volte a settimana;
- r) **CHE** tutte le operazioni presso gli sportelli automatici del Paese devono essere effettuate utilizzando i guanti;

s) **CHE** chiunque, dalla data di individuazione, provenga o abbia frequentato nei 14 giorni precedenti, per qualsiasi motivo i territori dei Comuni che sono o saranno individuati dal Presidente della Regione Calabria come zone a forte rischio epidemiologico dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;

t) **LA CHIUSURA** dei parchi pubblici su tutto il territorio comunale;

u) **LA SOSPENSIONE** di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 11/03/2020;

v) **LA SOSPENSIONE** delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;

w) **LA SOSPENSIONE** delle attività diverse da quelle individuate nell'allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;

RACCOMANDA

DI EVITARE che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale si creino assembramenti di persone tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi;

DI RISPETTARE pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e, in particolare, quelle di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 04.03.2020;

DI EVITARE, con particolare riferimento alle persone anziane o affette da patologie croniche o multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del D.P.C.M. 04.03.2020;

DI RESTARE A CASA con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità.

ALLE ATTIVITA' ESERCENTI del Comune di Spezzano Albanese che facciano rispettare quanto sancito dai D.P.C.M. e dalla presente Ordinanza in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata e all'uscita degli esercizi o all'uso dei guanti monouso durante l'acquisto e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;

LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 650 c.p.

DISPONE CHE:

che copia della presente Ordinanza venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Spezzano Albanese e sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;

che copia della presente venga trasmessa, tramite la Polizia Locale, alle attività commerciali e non del Comune di Spezzano Albanese;

che copia dell'Ordinanza venga altresì trasmessa:

- Al Prefetto di Cosenza;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Spezzano Albanese;
- Alla Polizia Municipale di Spezzano Albanese.

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse essere in contrasto con essa.

La presente Ordinanza ha decorrenza immediata e, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali, ha validità fino a nuova disposizione.

E' fatto obbligo al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti, di fare osservare il presente provvedimento;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale, 03.04.2020

IL SINDACO

f.to Dott. Ferdinando Nociti